



**ALLEGATO A alla Dgr n. 1726 del 03 ottobre 2013**

CONVENZIONE

per la realizzazione dell'”Indagine sulla struttura e sulle produzioni delle aziende agricole - anno 2013” prevista dal Programma Statistico Nazionale (PSN) 2011-2013 e dal relativo Aggiornamento 2013 (cod. IST-02346)

TRA

la Regione Veneto rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica come in appresso, la quale agisce in quest’atto in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto con sede in Venezia – Dorsoduro 3901 (codice fiscale 80007580279), nella sua qualità di \_\_\_\_\_, legittimato ai sensi \_\_\_\_\_

e

l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (Avepa), rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del suddetto Ente, codice fiscale 90098670277, con sede in Padova – Via N. Tommaseo 67, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, legittimato ai sensi \_\_\_\_\_

i quali convengono e stipulano quanto segue:

Premesso che

- con il Regolamento UE 1166/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 l’Unione Europea ha disciplinato il nuovo quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sulla struttura delle aziende agricole e sui metodi di produzione agricola;
- lo stesso regolamento (art. 6) prevede che gli stati membri conducano indagini sulla struttura delle aziende agricole e che tali indagini possano essere condotte sotto forma di indagini campionarie;
- nella seduta del 19 aprile 2012 la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 281/97, ha approvato il “Protocollo d’intesa tra Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Istat - Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano - Agenzia per le Erogazioni in agricoltura (AGEA)

per il coordinamento dei flussi informativi in materia di statistiche agricole”, recepito con DGR n. 2055 dell’11 ottobre 2012;

- il Programma Statistico Nazionale (PSN) 2011-2013, il cui più recente aggiornamento è stato approvato con DPCM del 21 marzo 2013, prevede l’attuazione dell’Indagine sulla struttura e produzione delle aziende agricole – Anno 2013 (cod. IST- 02346);
- con circolare prot. n. 54438 del 26.8.2013 (di seguito “circolare”) Istat ha disposto, in attuazione del citato Regolamento UE 1166/2008, le modalità di esecuzione dell’Indagine prevedendo altresì l’organizzazione della rete di rilevazione e i contributi a favore delle Regioni e delle Province autonome per la copertura degli oneri di svolgimento;
- ai sensi della citata circolare, la rete di rilevazione è costituita dai coordinatori regionali, dai coordinatori territoriali e dai rilevatori;
- in relazione alla specifica professionalità richiesta per l’esecuzione delle rilevazioni, che presuppongono la conoscenza della materia e l’esperienza nell’ambito di analoghe attività, si ritiene debbano essere impiegati ai fini dell’indagine specifici rilevatori tecnico-agricoli, in servizio presso Avepa o dalla stessa opportunamente selezionati;
- la Direzione Sistema Statistico Regionale, secondo il disposto della L.R. n. 8/2002, riveste il ruolo di Ufficio di Statistica della Regione del Veneto ai sensi del D.Lgs. n. 322/1989 ed è componente del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN);
- con Decreto del Direttore di Avepa n. 509 del 16/08/2004 è stato istituito l’Ufficio di Statistica dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs n. 322/89;
- tra la Regione del Veneto e l’Avepa, istituita con L.R. n. 31 del 9 novembre 2001 ai sensi del D.Lgs. n. 165/1999, possono intervenire ai sensi della stessa legge convenzioni per lo svolgimento di specifici incarichi;
- ai sensi della citata circolare Istat si avvale, quali organi intermedi, degli uffici di statistica delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano costituiti ai sensi del D.Lgs. n. 322/1989, che possono avvalersi degli uffici competenti in materia di agricoltura a livello regionale;
- con deliberazione della Giunta regionale \_\_\_\_\_ è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere ai fini della collaborazione tra la Regione del Veneto e l’Avepa relativa

all'Indagine sulla struttura e produzione delle Aziende Agricole – Anno 2013;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1 – Oggetto della convenzione**

La Regione del Veneto e l'Avepa attivano una specifica collaborazione al fine di realizzare l'Indagine sulla struttura e produzione delle aziende agricole – Anno 2013 – prevista dal PSN 2011-2013 e dal relativo Aggiornamento 2013 (cod. IST - 02346).

La rilevazione riguarderà un campione di n. 2.844 aziende agricole individuato da Istat, salve successive ed eventuali modifiche apportate da Istat.

A tale scopo, la Giunta regionale del Veneto affida all'Avepa il compito di organizzare l'attività di rilevazione delle informazioni richieste dall'apposito questionario Istat e di provvedere alla successiva realizzazione dell'indagine, nonché alla verifica delle informazioni rilevate, con il coordinamento della Direzione Sistema Statistico Regionale.

**Art. 2 – Compiti di Avepa**

Nell'ambito della presente convenzione l'Avepa s'impegna a:

- selezionare un adeguato numero di coordinatori territoriali e di rilevatori tra i propri dipendenti in possesso dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 4;
- effettuare, ad integrazione di eventuali situazioni di criticità che dovessero manifestarsi, un'ulteriore selezione per il reclutamento di personale competente presso la Regione del Veneto e/o altri enti regionali e locali del Veneto ovvero con forme di prestazione lavorativa a titolo occasionale e temporaneo, comunque qualificato, in conformità ai requisiti di cui all'art. 4;
- conferire gli incarichi di coordinatore territoriale e di rilevatore, attribuendo loro i compiti previsti dalla circolare Istat;
- curare la formazione dei coordinatori territoriali e dei rilevatori, in collaborazione con Istat e con la Direzione Sistema Statistico Regionale;

- provvedere alla realizzazione dell'indagine tramite accesso personale dei rilevatori alle sedi delle aziende comprese nel campione e successivo caricamento dei dati nel Sistema di gestione della rilevazione (SGR);
- provvedere alla retribuzione spettante ai coordinatori territoriali e ai rilevatori, nonché agli adempimenti connessi alla copertura assicurativa degli stessi, nel rispetto di quanto stabilito dalla circolare Istat. Tali spese, nel rispetto delle disposizioni regionali e statali, sono da considerarsi escluse dal vincolo del patto di stabilità interno (contributo finalizzato art. 6 L.R. 1/2009) e dal computo della spesa del personale dell'Avepa (spesa finanziata da altri enti);
- eseguire, al termine dell'attività di rilevazione, le opportune verifiche sulle informazioni acquisite, in particolare in ordine alla correttezza e completezza delle stesse;
- provvedere all'eventuale integrazione o correzione dei questionari contattando nuovamente i soggetti intervistati;
- trasmettere alla Direzione Sistema Statistico Regionale, al termine delle operazioni, i questionari correttamente compilati e un prospetto riepilogativo delle rilevazioni eseguite, riportante il numero complessivo di giornate-uomo dedicate alle attività di rilevazione, nei tempi descritti al successivo art. 6;
- fornire idonea documentazione sull'attività svolta e sulle spese sostenute, ai fini della liquidazione degli importi spettanti ai sensi dell'art. 7;
- garantire il rispetto delle scadenze stabilite sulla base di un programma operativo concordato con la Direzione Sistema Statistico Regionale;
- rispettare le disposizioni previste dalla circolare Istat ed eventuali successive integrazioni e correzioni.

### **Art. 3 – Compiti della Regione**

La Regione del Veneto s'impegna a svolgere i seguenti compiti:

- coordinare l'attività dell'Avepa durante tutte le fasi dell'indagine concordando con essa un programma operativo;
- trasmettere all'Avepa i questionari, le istruzioni per la compilazione e la documentazione forniti da Istat per l'esecuzione della rilevazione;

- trasferire all'Avepa i contributi ricevuti da Istat per lo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione, ai sensi dell'art. 7;
- nominare l'Avepa quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 5 della presente convenzione.

**Art. 4 – Requisiti dei rilevatori**

I rilevatori devono essere in possesso di comprovata competenza ed esperienza maturata nel settore agrario.

**Art. 5 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento**

L'Avepa, nell'esecuzione dei compiti ad essa assegnati in base alla presente convenzione, s'impegna ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 322/1989, del D.Lgs. n. 196/2003 e del "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale".

In particolare l'Avepa, nella persona del suo legale rappresentante, per i compiti e le funzioni affidate con il presente atto, assume la qualità di Responsabile esterno del trattamento di dati personali oggetto della rilevazione, ai sensi della circolare del Presidente della Regione n. 8/00, approvata con DGR n. 917/00, e della DGR 240/2011.

Per l'effetto, l'Avepa:

- assicura il rispetto dei principi di cui all'art. 11 del D.Lgs. 196/2003;
- designa quali incaricati del trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003, tutti i soggetti che collaborano allo svolgimento della rilevazione, impartendo loro le istruzioni dirette a garantirne la corretta esecuzione e il rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali;
- adotta le misure di sicurezza di natura tecnica, logistica e organizzativa idonee a prevenire rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, accessi non autorizzati e trattamenti non conformi alle finalità della raccolta;
- assicura che sia resa agli interessati idonea informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003;
- garantisce l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

L'Avepa si impegna inoltre a non trattenere copie o elaborazioni cartacee, elettroniche o in altra forma, anche parziali, delle informazioni rilevate nell'ambito dell'indagine.

#### **Art. 6 – Tempi di realizzazione**

I questionari correttamente compilati, unitamente ad un prospetto riepilogativo delle rilevazioni eseguite, dovranno pervenire alla Direzione Sistema Statistico Regionale entro il termine del 15 marzo 2014, salvo diverso e successivo termine stabilito da Istat per la conclusione delle operazioni connesse alla rilevazione.

#### **Art. 7 – Finanziamento dell'attività**

Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, la Regione del Veneto corrisponderà all'Avepa, a titolo di contributo finalizzato ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 1/2009, una somma massima complessiva pari ad €160.000,00, così calcolata secondo quanto previsto dalla circolare Istat:

- € 51,50 per ciascun questionario relativo ad aziende attive regolarmente compilato;
- € 27,50 per ciascun questionario relativo ad aziende attive compilato parzialmente (su valutazione dell'Istat relativa alla qualità e rilevanza dei campi compilati);
- € 17,90 per ciascun questionario relativo ad aziende inattive/cessate/smembrate/fuse compilato sino alla Sezione II inclusa;
- € 5,00 per ciascun questionario relativo ad aziende non rilevate (assenza o rifiuto del conduttore, indirizzo errato o insufficiente).

Inoltre, è previsto un contributo aggiuntivo pari a €2,00 per ogni questionario convalidato.

L'importo spettante ad Avepa sarà erogato in due *tranches* previa presentazione di richiesta formale: la prima, a titolo di acconto pari a 80.000,00 Euro, sarà corrisposta in concomitanza dell'inizio delle operazioni di raccolta dei dati; la seconda, a titolo di saldo, sarà liquidata alla conclusione delle operazioni, previa trasmissione di un prospetto riepilogativo delle rilevazioni eseguite di cui all'art. 2 e consegna della totalità dei questionari compilati e revisionati e delle relative schede ausiliarie.

L'ammontare del saldo verrà determinato in base al file risultante dalla registrazione dei dati tramite SGR e in ogni caso il contributo verrà erogato solo dal momento in cui le relative somme trasferite da Istat saranno nella disponibilità della Regione del Veneto.

Ai fini della corresponsione dei contributi l'Avepa, nella persona del firmatario della presente convenzione, dichiara che l'attività oggetto della presente convenzione è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i..

**Art. 8 – Operatività della convenzione**

La Regione del Veneto assicura per tutto il periodo dell'indagine adeguate forme di appoggio e collaborazione, al fine di garantire l'esecuzione dell'attività oggetto della presente convenzione.

Le Parti si impegnano altresì ad affrontare le eventuali difficoltà operative riscontrate nel corso delle operazioni di rilevazione in modo coordinato e secondo i principi della leale collaborazione.

**Art. 9 – Durata**

Le Parti, di comune accordo, stabiliscono che la presente convenzione avrà efficacia dalla data della sua sottoscrizione alla data di consegna del materiale oggetto di rilevazione fissato nei termini previsti dal precedente art. 6.

**Art. 10– Controversie**

Le eventuali controversie non risolubili in via amministrativa sono devolute al Foro di Venezia.

**Art. 11 – Rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme dettate in materia dal codice civile in quanto applicabili.

**Art. 12 – Registrazione**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed è altresì esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell'art. 16 all. B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

La presente convenzione, dattiloscritta in n. 7 fogli, è composta di n. 12 articoli, e viene sottoscritta in doppio originale.

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione.

Venezia, addì